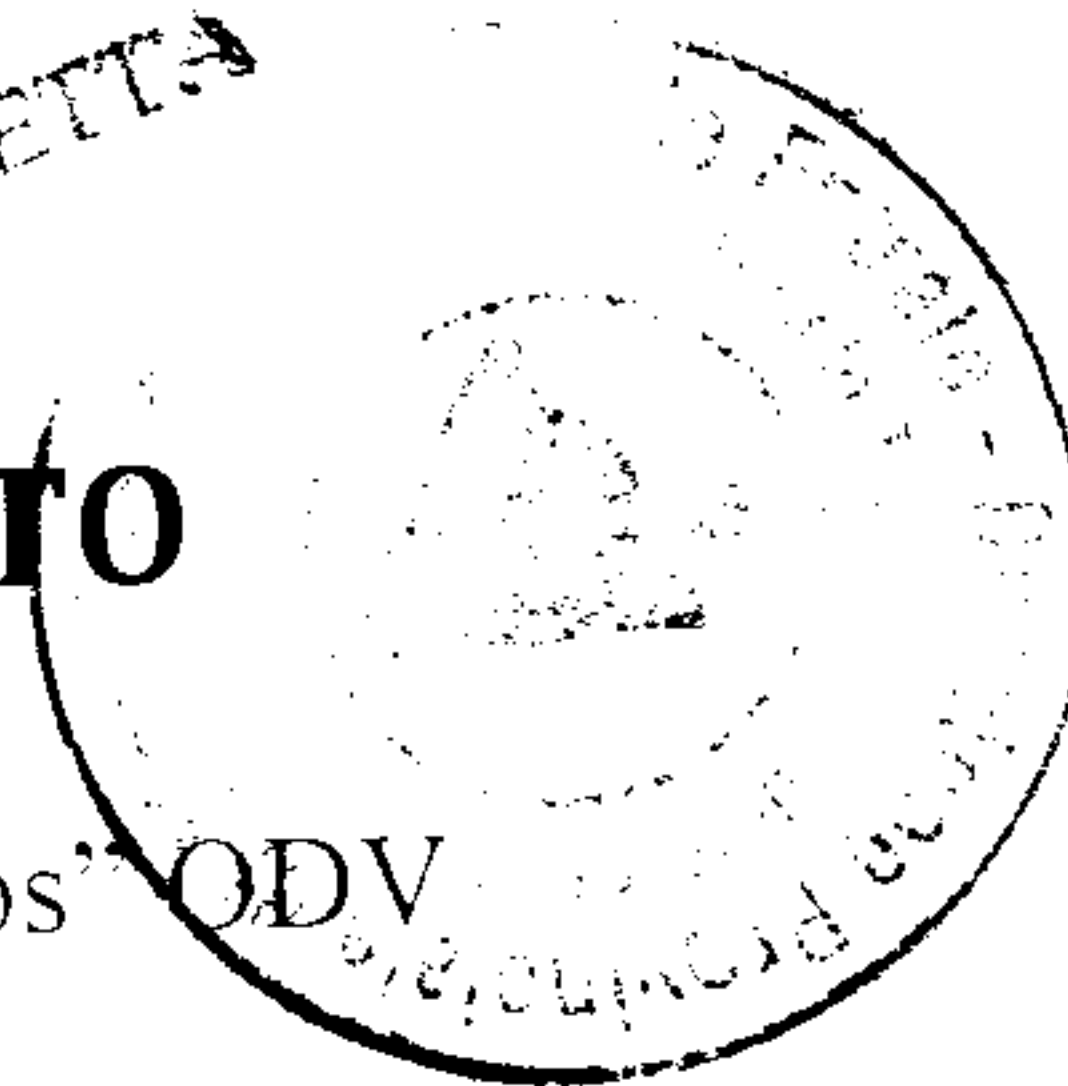


1
all'atto registrato
73-02-2017
1265

L'ADDETTO
BRANDIMONTE CONCETTA
STATUTO



Dell'Associazione di Volontariato "Centro studi Logos" ODV

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituito nel rispetto del codice civile, del D. Lgs. 117/ 2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato Organizzazione di volontariato (ODV) "Centro studi Logos" il quale assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

Art. 2

L'Associazione ha sede nel comune di Messina via Principe Tommaso n.2 e potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

Art.3 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Centro Studi Logos ODV" oppure "Centro studi Logos organizzazione di volontariato".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale poiché l'Associazione risulta iscritta al registro regionale, previsto dalla Legge 266 del 1991.

Art. 4

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato nelle forme stabilite dal presente statuto o dalla legge.

TITOLO II – SCOPI

Art. 5

1) Essa opera nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

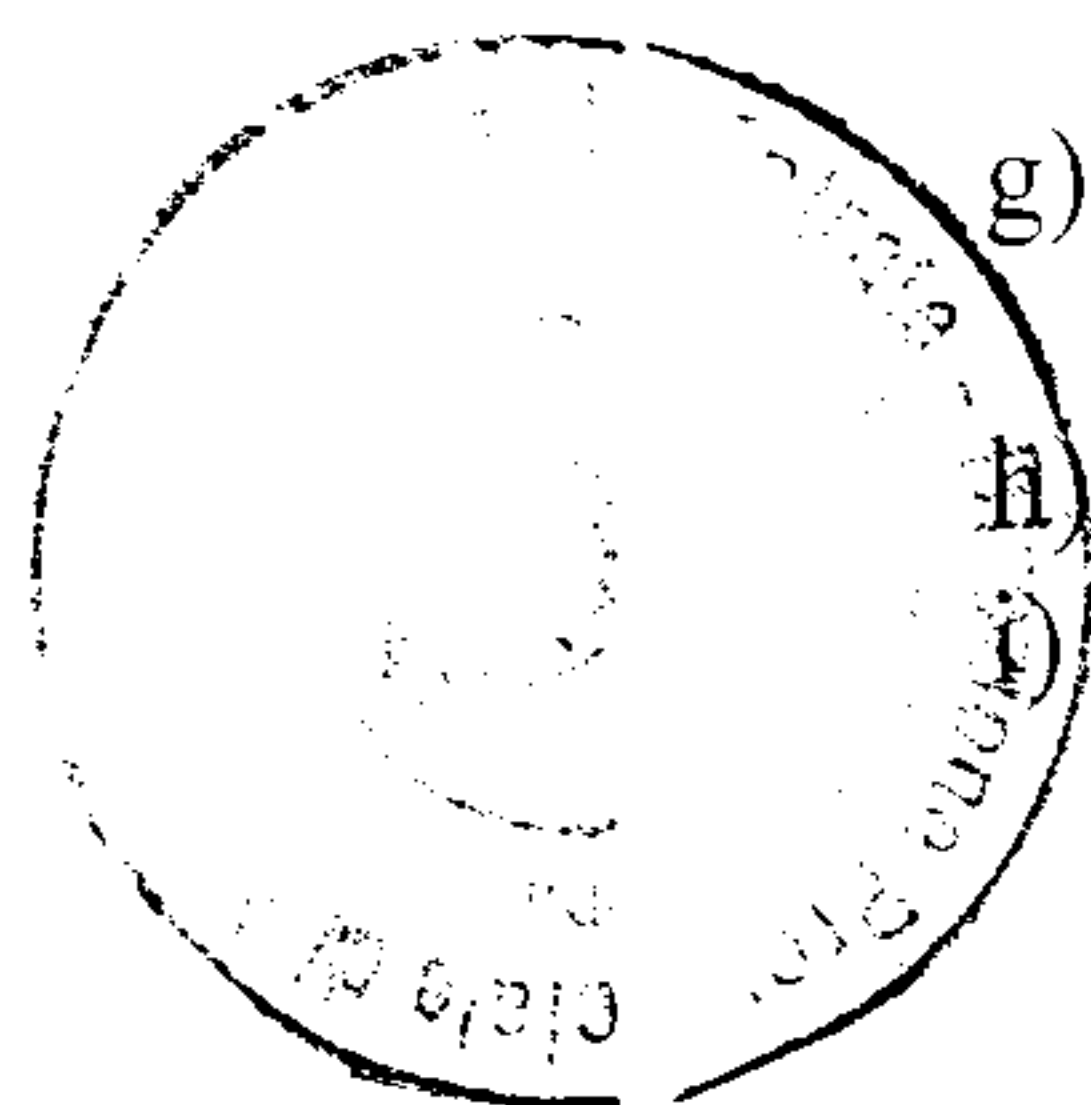
2. L'Associazione persegue la seguente finalità:

a) prestare esclusivamente per fini di solidarietà, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza trarne alcun profitto anche indiretto, il suo impegno di carattere morale, sociale, culturale, di ricerca e studio nei confronti dei bambini disabili, dei loro genitori ed educatori al fine di permettere ai minori di raggiungere la migliore integrazione nell'ambito familiare, sociale e scolastico.

Art.6 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) seguire gratuitamente tutti i minori e le famiglie che ad essa si affidano;
- b) mettere a punto e a diffondere con tutti i mezzi a sua disposizione le migliori e più efficaci metodologie, materiali e tecniche per il loro recupero intellettuale, sociale ed affettivo, utilizzando l'impegno di operatori del campo medico, psicologico, sociale e pedagogico;
- c) effettuare attività culturali: tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze e dibattiti dedicate alla prevenzione delle problematiche dei minori e delle loro famiglie;
- d) effettuare attività di formazione mediante corsi di preparazione e corsi di perfezionamento nelle scienze mediche, psicopedagogiche e sociali, costituzione di comitati o gruppi di studio o ricerca.
- e) disponibilità per tirocinio teorico-pratico per studenti e laureati nelle discipline sociali, mediche, psicologiche e pedagogiche;
- f) attività editoriali: pubblicazione periodica di una rivista-bollettino; pubblicazione di atti di Convegni e di Seminari; produzione e pubblicazione di libri e materiali di tipo medico, psicologico e pedagogico in linea con gli scopi dell'Associazione; gestione di un proprio sito internet per le finalità dell'Associazione;
- g) attività per il recupero affettivo, funzionale fisico, intellettuale e sensoriale da qualsiasi causa dipendente;
- h) attività per l'educazione alla salute e per il benessere psicologico e sociale in genere.
- i) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.



L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione si propone altresì di vigilare sull'attuazione dello statuto del Consiglio Comunale anche attraverso l'accesso agli atti amministrativi consentito dalla legge 241/1990 e dalla legge regionale 10/1991 agli artt. 4, 5 e 6 del titolo II e artt. 8 e 11 del Titolo III.

Art. 7

Nell'esercizio delle sue attività l'Associazione dovrà garantire la massima serietà mediante il lavoro di gruppo in piena corresponsabilità. Per i soci volontari ed in relazione alle attività svolte, essa stipulerà una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, per gli infortuni e per le malattie.

TITOLO III - SOCI

Art. 8

Possono essere soci, senza discriminazione alcuna, i maggiorenni che ne fanno domanda scritta e che condividono le finalità ed i programmi dell'Associazione e si impegnano a partecipare alle attività dell'Associazione stessa in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

La qualifica di socio viene assunta a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 9

I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con la quota di iscrizione e i contributi

associativi nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

I soci presteranno la propria attività, all'interno dell'organizzazione associativa, in modo personale, volontario, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Ai soci possono essere rimborsate le spese vive sostenute, preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate. L'eventuale beneficiario della prestazione volontaria non deve retribuire l'attività che in tutti i casi è esclusivamente di natura solidaristica.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione di cui fa parte e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'attività dei soci volontari non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Art. 10

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, che delibera motivando l'eventuale diniego.

Art. 11

Il socio cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, morte .

Può recedere mediante comunicazione scritta il Socio che non intenda continuare a partecipare all'attività dell'Associazione. Il recesso diventa operativo alla presentazione della comunicazione.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del Socio:

- a) che non partecipa in alcun modo alle attività dell'Associazione;
- b) che non è in regola con il pagamento delle quote da almeno sei mesi, restando impregiudicato il diritto dell'Associazione a riscuotere le quote maturate.

Il Socio può essere escluso quando:

- a) fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- b) non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- c) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che giustifica l'esclusione, con assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 12

Il Socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale né può riavere i contributi e le quote già versate.

TITOLO IV – PATRIMONIO - ENTRATE

Art. 13

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti
- b) contributi di privati
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali
- e) donazioni e lasciti testamentari
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. I proventi delle attività non potranno essere, in nessun caso, divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta.

Tutti i beni ricevuti e le loro rendite saranno destinate esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni acquisiti saranno intestati

all'Associazione.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo per il successivo esercizio, da tale bilancio dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, secondo le modalità di cui sopra.

I bilanci dell'Associazione saranno pubblici ed essi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- ☐ l'Assemblea dei soci;
- ☐ il Consiglio Direttivo;
- ☐ il Presidente

La struttura dell'Associazione è trasparente e democratica. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15

I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno e cioè entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci.

La convocazione si esegue mediante affissione all'albo dell'Associazione, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che potrà avvenire anche nello stesso giorno della prima.

Art. 16

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altri soci o anche da membri del Consiglio Direttivo, salvo, da questi ultimi, che per le deliberazioni di approvazione del bilancio o relative a responsabilità dei consiglieri.

In ogni caso ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina di un Presidente. Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro, da tenersi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci, relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in Assemblea dei soci.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono assunte sia in prima che in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea come sopra costituita delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori e sulla nomina del suo presidente;
- sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- sulla approvazione e modifiche dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- su tutto quanto ad essa demandata per legge e dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibererà:

- sulle modifiche allo statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei soci iscritti ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio sono validamente assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ed un massimo di sette membri, secondo la determinazione dell'assemblea. Il numero dei componenti dovrà essere dispari. Il comitato direttivo elegge al proprio interno il Presidente, un Vice Presidente, ed un tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ogni carica associativa è svolta in regime di volontariato e pertanto nessun emolumento diretto o indiretto spetta ai componenti il consiglio direttivo.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

Art. 21

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le verifiche relative, controlla la tenuta dei libri e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o, quando, ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

Art. 23

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva dei due terzi dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 24

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso predispone i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, soggetti all'approvazione dell'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

Art. 26

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente ed in via disgiuntiva il Vice Presidente, inoltre, sono espressamente autorizzati a riscuotere e quietanzare le somme, a stipulare convenzioni, contratti, attivare conti correnti bancari ed accettare donazioni di qualsiasi natura.

Art. 27

Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere più anziano o quello rimasto in carica, deve, entro due mesi, convocare l'Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti. Nelle more della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo potrà provvedere esclusivamente alla ordinaria amministrazione.

I consiglieri, così eletti dall'Assemblea cesseranno dalla carica congiuntamente agli altri.

TITOLO VI – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**Art. 28**

In tutti i casi di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione da qualsiasi causa determinati, i beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti al altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Il segretario

Il presidente